

Spett.

COMUNE DI ROVERÉ DELLA LUNA

Piazza Unità d'Italia, 4

38030 ROVERÉ DELLA LUNA (TN)

**OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ACCESSO
CARRAIO O ALL'AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE.**

Il/la sottoscritto/a nato/a il

a Codice Fiscale

residente in via/piazza n.

C.A.P. telefono Email

in qualità di proprietario o avente diritto dell'immobile o fondo sotto riportato

CHIEDE

L'autorizzazione alla realizzazione di **nuovo accesso carraio**.

L'autorizzazione all'**ampliamento di accesso carraio esistente**.

Per l'accesso dalla strada comunale denominata

all'altezza del civico (se disponibile) n.

DICHIARA

- **Solo in caso di ampliamento:** che l'accesso carraio esistente ha larghezza di mt.
- Che il nuovo accesso (nel caso di ampliamento indicare la dimensione complessiva) avrà larghezza di mt.
- Che l'accesso è richiesto per immobile esistente, identificato al catasto dalla p.ed. in C.C. Roveré della Luna situata in via/piazza n.
- Che l'accesso è richiesto per immobile in fase di realizzazione sulla/e p.f./pp.ff. in C.C. Roveré della Luna situata in via/piazza n.
- Che il nuovo accesso o ampliamento **NON** prevede la demolizione di opere di proprietà comunali (muretti, cordonate, ecc..)
- Che il nuovo accesso o ampliamento **COMPORTERA'** la demolizione di opere di proprietà comunali (muretti, cordonate, ecc..)

SI ALLEGA:

- **Planimetria dell'ubicazione del passo carraio con indicazione della distanza dai confini della particella e da eventuali intersezioni limitrofe.**
- **Prospetto con indicazione del passo carraio e tipologia dell'eventuale cancello.**
- **Documentazione fotografica.**
- **SOLO in caso di demolizione di opere comunali, descrizione , prospetto e calcolo in mq./mc. della parte oggetto di demolizione**

DI ESSERE A CONOSCENZA

Che l'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada stabilisce che:

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 .
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione .
5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice .

- Che la realizzazione dell'accesso carraio è conforme a quanto dettato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
- Che la realizzazione dell'accesso carraio NON è conforme a quanto dettato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per gli impedimenti e/o motivazioni sotto riportate:

Roveré della Luna,

FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE

PARTE RISERVATA AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ROTALIANA:

In merito alla richiesta sopra riportata si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NEGATIVO

subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni/indicazioni:

PRIVACY

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Edilizia ed Urbanistica per lo svolgimento dell'attività di ufficio in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Roveré della Luna, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.